

# STATUTO

## "ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA"

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale: ROMA RM PIAZZA SALLUSTIO 21

Codice fiscale: 04416711002

Numero Rea: RM - 768471

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2013 - Statuto completo .....	2
--	---

sto di Statuto disponibile presso la sede della società dalla data sopra indicata, all'unanimità delibera:

a) di approvare secondo quanto sopra esposto dal Presidente la modifica del primo comma dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale che viene ad assumere il seguente preciso tenore:

**Articolo 17, primo comma:**

*"La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea composto da un numero di Consiglieri non inferiori a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) incluso il Presidente ed il Vicepresidente."* Fermo e invariato il resto.

b) di approvare consequenzialmente, stante la possibilità di avere un Organo Amministrativo monocratico, la proposta di **sostituire agli articoli 1, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28 e 30** la dicitura *"Consiglio di Amministrazione"* con quella di *"Organo Amministrativo"* ribadendo pertanto e specificando che nella nuova formulazione, tutte le attribuzioni già spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengano assegnate alternativamente all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione a seconda della scelta amministrativa che verrà operata dai soci volta per volta.

c) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo di Statuto sociale coordinato con le modifiche come sopra approvate.

Il nuovo testo dello Statuto sociale coordinato con le modifiche come sopra approvate punto per punto dei 34 articoli che lo vanno a comporre, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'Assemblea delega infine il Presidente ad apportare al presente verbale e allo Statuto allo stesso allegato tutte le modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea in parte straordinaria alle ore undici e minuti diciotto (ore 11,18).

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Atto scritto da persona di mia fiducia su quattordici pagine di quattro fogli e da me letto al comparente che, su mia richiesta, lo ha approvato e sottoscritto alle ore undici e quarantuno minuti (ore 11,41).

F.to: Maurizio Maddaloni

F.to: Valerio VANGHETTI - Notaio

ALLEGATO "A" AL ROGITO N. 2300

**STATUTO**

*DELL'ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE  
- ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI*

**TITOLO 1**

**COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA  
ARTICOLO 1**

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita una Società Consortile per azioni denominata **"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE – ISNART – Società Consortile per Azioni"** siglabile "ISNART S.C.P.A." o "ISNART SCPA" con sede legale a Roma in ottemperanza all'articolo 2 comma 2 della Legge 29 dicembre 1993 n.580 pubblicata sulla Gazz. Uff. 11 gennaio 1994 S.O.

La Società Consortile è costituita ai sensi dell'art. 2615-*ter* del Codice Civile, non ha scopo di lucro e fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dalla legge 580/93, come mod. dell'art.1 della legge 15 febbraio 2010 n.23. L'attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati, in modo che le attività ed i relativi ricavi non siano inferiori in un triennio al 80 (ottanta) per cento dei ricavi complessivi. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale. Con deliberazione dell'Organo Amministrativo possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, agenzie e uffici.

## ARTICOLO 2

### Oggetto

La Società Consortile per azioni non ha scopo di lucro e ha per oggetto il compito di realizzare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto degli azionisti: studi e ricerche sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore, sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia avvalendosi di altri organismi

In particolare opera anche in accordo ed in stretta collaborazione con l'Università e con Istituti di ricerca pubblici e privati, realizzando ricerche e studi sul fenomeno turistico propriamente detto, ma anche sulle attività che ne costituiscono l'indotto, seguendo metodologie di ricerca di tipo interdisciplinare, riguardanti cioè l'economia, la sociologia, la statistica, l'urbanistica, l'ambiente e le altre discipline che si terrà opportuno impiegare.

La Società Consortile affianca ed assiste le Camere di Commercio Italiane e, nel suo complesso, gli organismi del sistema camerale italiano.

La Società Consortile, a titolo esemplificativo, svolge a favore dei propri consorziati le seguenti attività:

- la promozione e la gestione di attività di servizi quali, tra l'altro, l'elaborazione di dati, la costituzione e la fornitura di banche dati ed osservatori, la predisposizione di modelli di simulazione;
- lo svolgimento di attività editoriali e di promozione e diffusione con ogni mezzo dei propri prodotti e servizi, nonché dei prodotti di terza economia;
- la organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, incontri e dibattiti in ambito economico - turistico attraverso l'utilizzo di ogni tipo di mezzi;
- la promozione dell'attività congressuale;
- la promozione delle attività del settore turistico in Italia e all'Estero;
- l'ideazione, realizzazione, diffusione di Marchi di Qualità;
- la fornitura di tutti i servizi di supporto alle attività di promozione turistica;
- la fornitura di tutti i servizi connessi alle richieste di finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale.

Nell'ambito degli scopi consortili e in collaborazione prioritariamente con le strutture e gli enti partecipati dagli azionisti che siano specializzate nell'attività formativa, la società si propone di curare la formazione di studiosi e ricercatori nelle discipline inerenti il turismo, nonché realizzare iniziative di formazione, specializzazione e aggiornamento rivolte a ricercatori, manager, imprenditori ed operatori del settore.

La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e immobiliari che si renderanno necessarie per il perseguimento degli scopi consortili.

Nello svolgimento della propria attività la Società potrà porre in essere ogni altra attività e iniziativa che sarà ritenuta utile al raggiungimento degli scopi ed obiettivi consortili sopra indicati, inclusa la partecipazione in altre imprese (secondo quanto previsto dall'art. 2361 del codice civile).

#### ARTICOLO 3

##### AZIONISTI

In ragione delle finalità consortili della Società, e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del sistema camerale italiano ed indicati all'art.1 sub 2 della legge 580/93 così come modificata dal D. Lgs. 15 febbraio 2010 n.23, gli Enti pubblici o gli organismi pubblici che svolgono attività attinenti alle finalità della società.

Chi desidera partecipare alla Società deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e impegno a sostenere attraverso i contributi consortili le attività della Società secondo quanto di volta in volta deliberato e di quanto previsto dal presente statuto;
- indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

L'Organo Amministrativo, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, tenendo conto del fatto che le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate, ai sensi dell'art. 2438 del Codice Civile, stabilisce il numero di azioni che il nuovo azionista potrà sottoscrivere comunicandolo agli altri azionisti e quindi convoca una assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo delle azioni da offrire in sottoscrizione al nuovo azionista.

L'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria dal presente statuto, valuta la proposta di partecipazione sottoposta dall'Organo Amministrativo e con la delibera favorevole esprime il proprio assenso vincolante a detta partecipazione.

#### ARTICOLO 4

##### Durata della Società

Gli azionisti prevedono per la Società consortile una durata a tempo indeterminato. Con deliberazione della stessa assemblea la Società potrà essere sciolta

#### ARTICOLO 5

##### Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

#### TITOLO II

##### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - CONTRIBUTI - OBBLIGAZIONI

#### ARTICOLO 6

##### Capitale sociale

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro €994.500,00 (euro novecentonovantaquattromilacinquecento e zero centesimi) diviso in numero 994.500 (novecentonovantaquattromilacinquecento) azioni da 1 (uno) euro cadauna.

#### ARTICOLO 7

##### Aumento del capitale sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, fatto salvo quanto previsto al penultimo ed ultimo capoverso dell'art.3, mediante emissione di nuove azioni che saranno offerte in opzione agli azionisti proporzionalmente al numero delle azioni già dagli stessi possedute.

## ARTICOLO 8

### Azioni

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. L'alienazione e/o il trasferimento e/o ogni atto dispositivo, anche a favore di azionisti, sotto qualsiasi forma, delle azioni, obbligazioni convertibili o diritti di opzione (in seguito, per brevità, "Diritti Azionari") sono subordinati al diritto di prelazione degli altri azionisti.

I Diritti Azionari si intendono offerti in prelazione agli altri azionisti al medesimo prezzo e nel rispetto delle condizioni che seguono.

L'azionista che intende alienare, in tutto o in parte, i suoi Diritti Azionari, tenuto conto di quanto indicato all'art.3 del presente Statuto, deve comunicare, con indicazione del nominativo e l'indirizzo o la sede dell'acquirente, il numero delle azioni o obbligazioni convertibili o diritto di opzione alienandi, il loro prezzo e le condizioni, anche di pagamento, all'Organo Amministrativo in persona del Presidente.

Il Presidente del C.d.A. deve, a sua volta, darne comunicazione agli altri azionisti, senza indugio e comunque entro sette giorni.

L'Azionista che intende esercitare il diritto di prelazione deve darne -a sua volta - comunicazione oltre che al Presidente del C.d.A. per conoscenza all'azionista alienante entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla avvenuta conoscenza e/o sua conoscibilità.

Il trasferimento delle azioni va perfezionato, in ogni caso, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma precedente. Tale termine è da intendersi come perentorio.

Il Presidente dell'Organo Amministrativo, decorso il suddetto termine, comunica agli altri azionisti l'esercizio o meno della prelazione ovvero annuncia il nuovo azionista.

Non è ammissibile la costituzione di diritti di pegno, usufrutto ovvero qualsiasi altro vincolo sulle azioni perché in contrasto con la normativa in materia.

Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente statuto ad alle deliberazioni delle Assemblee generali.

I versamenti relativi alle azioni sottoscritte saranno effettuati nei termini e nei modi definiti dall'Organo Amministrativo.

Tutte le comunicazioni suindicate andranno effettuate a mezzo lettera raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata.

## ARTICOLO 9

### Contributi

Tutti gli azionisti sono chiamati a versare annualmente un contributo annuo di Euro 1.000 (mille). L'Organo Amministrativo determina l'ammontare dei contributi consorziali aggiuntivi per le attività che il Consorzio realizza e che mette a disposizione dei consorziati: detto contributo aggiuntivo non potrà superare l'importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila). La Società può esercitare i diritti consentiti dalla legge nei confronti degli azionisti morosi.

Il mancato pagamento di cinque annualità, così come determinate dal C.d.A. comporta l'esclusione di diritto del socio moroso cui spetta il rimborso con le modalità di cui al successivo art. 31.

#### ARTICOLO 10

##### Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2412 del Codice Civile e delle altre disposizioni vigenti.

#### TITOLO III

#### ORGANI SOCIALI

#### ARTICOLO 11

##### Organi della Società

- L'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

#### ARTICOLO 12

##### Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla Legge.

#### ARTICOLO 13

##### Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie previste dalla legge, anche sulle seguenti materie:

1. nomina e revoca il Presidente dell'Organo Amministrativo, il Vice Presidente ed i Consiglieri su proposta del Presidente di Unioncamere in attuazione dell'articolo 7 comma 1 della legge 580/93 e successive modifiche e in attuazione alla normativa vigente;
2. individua gli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria;
3. approva il piano di investimenti;
4. delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni;
5. decide in ordine all'accettazione di nuove adesioni alla Società e di eventuali recessi e stabilisce l'eventuale esclusione all'azionista inadempiente;
6. esamina e fornisce indicazioni all'Organo Amministrativo sulle direttive emanate da Unioncamere sulla base dell'articolo 7 comma 4 della Legge 580/93 e successive modifiche;
7. svolge il controllo analogo con le modalità definite con apposito regolamento.

L'Assemblea straordinaria oltre che sulle materie previste dalla legge, delibera anche sull'emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari.

#### ARTICOLO 14

##### Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nelle forme e nei termini previsti dal Codice Civile, sia in Italia che all'Estero, ma all'interno dell'Unione Europea, anche in un luogo diverso dalla sede sociale e/o in au-

dio/video conferenza, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo lettera racc. a.r..

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno. A norma entro il 15 dicembre di ciascun anno per:

1. la definizione delle linee strategiche della società;
2. l'approvazione del programma di attività per l'anno successivo;
3. l'approvazione del bilancio preventivo e del piano di investimenti;

L'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio sociale deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, il termine per la convocazione è di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale eventualità gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione.

#### ARTICOLO 15

##### Intervento alla Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro degli azionisti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito incaricati ed indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare anche da un non azionista, purché quest'ultimo non sia un membro dell'Organo Amministrativo o di controllo o un dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega.

Gli azionisti costituiti saranno rappresentati in Assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale ovvero da loro mandatari muniti di semplice delega scritta.

#### ARTICOLO 16

##### Presidenza e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in mancanza, dal Vice Presidente, o da persona eletta dall'Assemblea, la quale provvede anche alla designazione di due scrutatori, se lo riterrà del caso, e di un Segretario, anche non azionista.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, oltre ad accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, constatare se questa sia validamente costituita, constatare il numero dei voti necessari per le deliberazioni e stabilire le modalità per la votazione a norma delle disposizioni legislative vigenti, nonché dirigere e regolare la discussione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale redatto in forma sintetica.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario ed inviate a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo racc. a .r. a che ne faccia richiesta.

#### ARTICOLO 17

##### Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Organo Amministrativo eletto dall'Assemblea composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) incluso il Presidente ed il

Vicepresidente.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dei tre esercizi vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge.

I consiglieri di amministrazione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute del Cda consecutive convocate in un arco temporale non inferiore a tre mesi, decadono di diritto dalla carica.

#### ARTICOLO 18

##### Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria della Società nessuno escluso, nonché eventuali altre specifiche e limitate attribuzioni demandategli dal dall'assemblea dei soci.

Nomina altresì, su proposta del Presidente, il comitato di indirizzo, l'Organo di Vigilanza ed il Direttore Generale.

#### ARTICOLO 19

##### Il Presidente

Il Presidente dell'Organo Amministrativo è il legale rappresentante della Società. Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente statuto, nonché eventuali altre specifiche e limitate attribuzioni demandategli dall'Organo Amministrativo.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente la cui firma costituisce di per se stessa prova nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente e, in caso di assenza del Vice Presidente al Consigliere di amministrazione più anziano.

L'Organo Amministrativo può attribuire al Vice Presidente, o ad altri Consiglieri, oltre alle attribuzioni indicate dallo statuto, particolari compiti e poteri per i quali viene riconosciuta la rappresentanza legale limitatamente ai compiti e ai poteri ad essi attribuiti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua momentanea assenza od impedimento. In caso di assenza del Vice Presidente provvederà il Consigliere di amministrazione più anziano.

#### ARTICOLO 20

##### Attribuzioni ai Consiglieri

L'Organo Amministrativo può attribuire al Vice Presidente, o ad altri Consiglieri, oltre alle attribuzioni indicate dallo statuto, particolari compiti e poteri per i quali viene riconosciuta la rappresentanza legale limitatamente ai compiti e ai poteri ad essi attribuiti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua momentanea assenza od impedimento. In caso di assenza del Vice Presidente provvederà il Consigliere di amministrazione più anziano.

#### ARTICOLO 21

##### Funzionamento dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede della Società, od altrove, ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà necessario ed opportuno e allorché ne sia fatta richiesta scritta, nell'ordine, da almeno 1 socio Camera di Commercio, dal Vice Presidente, da almeno un terzo degli Amministratori in carica, o dal Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli argomenti da



portare all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Organo Amministrativo deve essere fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo pec, indicante l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di particolare urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Organo Amministrativo delibera a maggioranza di voti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo Amministrativo si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. Il verbale della riunione, dovrà circolare tra i componenti del Organo Amministrativo ed essere debitamente firmato da ognuno di loro.

Le deliberazioni del Organo Amministrativo devono essere annotate in appositi libri ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente della riunione e dal segretario nominato dal Consiglio stesso.

#### ARTICOLO 22

##### Rimborso spese agli Amministratori

Agli Amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

#### ARTICOLO 23

##### Comitato esecutivo

L'Organo Amministrativo può nominare al suo interno il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri da un minimo di uno ad un massimo di tre.

I compiti del Comitato esecutivo sono ad esso demandati dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina.

Il Comitato è convocato con le stesse modalità previste per l'Organo Amministrativo.

#### ARTICOLO 24

##### Attribuzioni del Direttore

Il Direttore, ove nominato dall'Organo Amministrativo, sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della Società, ha compiti di coordinamento generale dell'attività della Società ed è responsabile della gestione dell'attività deliberata dal Organo Amministrativo e dal Comitato Esecutivo.

Esso assiste alle sedute del Organo Amministrativo e del Comitato Esecutivo e provvede all'esecuzione delle loro delibere.

Ad esso spetta il compenso stabilito dall'Organo Amministrativo.

#### ARTICOLO 25

##### Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo è composto da un numero di membri non superiore a sette con finalità di sviluppo di proposte e/o pareri da sottoporre all'Organo Amministrativo della società.

Possono far parte del Comitato di Indirizzo, quali esperti del settore, i legali rappresentanti delle principali Associazioni di Categoria o loro delegati.

Possono, altresì, far parte del Comitato di Indirizzo anche rappresentanti di

soggetti pubblici e privati non facenti parte del sistema camerale.  
I componenti del Comitato di Indirizzo durano in carica per tutto il tempo in cui resta in essere l'Organo Amministrativo che li ha nominati.  
I componenti di cui al secondo comma del presente articolo decadono automaticamente al cessare dalla carica all'interno dell'Associazione di Categoria ovvero, se trattasi di delegati, al cessare della carica del loro delegante all'interno dell'Associazione di Categoria.  
Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Organo Amministrativo.

#### ARTICOLO 26 Collegio Sindacale

Il controllo della Società e su tutte le altre funzioni sindacali previste dalla legge, ove l'Assemblea non abbia deliberato per un controllo affidato a soggetti esterni, è esercitato dal Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi più due supplenti individuati ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Al Collegio Sindacale è attribuito anche il compito della revisione legale dei conti previsto nel art. 2409 bis del Codice Civile, purché vengano rispettate le condizioni in esso indicate.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto al momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto al momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Spetta all'Assemblea determinare il compenso dei Sindaci all'atto della nomina per tutta la durata del loro ufficio.

#### TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

##### ARTICOLO 27 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

##### ARTICOLO 28 Bilancio

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio a norma di legge ed a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea.

La Società Consortile non ha scopo di lucro in considerazione delle finalità che si pone. Gli eventuali utili verranno utilizzati, salvo il 5% per la riserva legale, nell'ambito delle finalità e delle attività delle società con divieto di distribuzione o ritorno agli azionisti.

##### ARTICOLO 29 Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina, secondo le disposizioni di legge vigenti, le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi e disciplina la destinazione del patrimonio sociale che dovrà comunque essere devoluto a finali-

tà di sviluppo di servizi e di opportunità a favore delle imprese.

**TITOLO V**  
**RECESSO ED ESCLUSIONE**  
**ARTICOLO 30**

**Recesso**

Qualsiasi azionista può chiedere di recedere dalla società, purché ne abbia dato preavviso di un anno mediante comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata specificandone i motivi. Nei casi di recesso previsti dal primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile si applicano i termini e le modalità stabiliti dal Codice Civile.

**ARTICOLO 31**

**Esclusione**

Oltre che nel caso di esclusione previsto dal suindicato art.9, in caso di inadempimento degli obblighi consortili dello Statuto, può disporsi l'esclusione dell'azionista. Su questo ultimo tipo di esclusione decide l'Assemblea deliberando con la maggioranza del capitale, esclusa la quota dell'azionista nei cui confronti viene pronunciata.

L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze con l'azionista.

**ARTICOLO 32**

**Rimborso**

Le azioni della Società dell'azionista receduto o escluso sono ad esso rimborsate in proporzione del patrimonio netto contabile della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 33**

**Clausola Arbitrale**

Nell'ipotesi in cui vi fosse una insanabile divergenza tra gli azionisti relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto, gli azionisti convengono di affidarsi al giudizio del Collegio Arbitrale avente sede presso la Camera di Commercio di Roma che deciderà secondo diritto, in base alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.

**ARTICOLO 34**

**Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

F.to: Maurizio Maddaloni

F.to: Valerio VANGHETTI - Notaio

**IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA -  
COMPOSTA DI OTTO FOGLI - È CONFORME ALL'ORIGINA-  
LE FIRMATO A NORMA DI LEGGE.**

**ROMA, 11 GIUGNO 2013**

IMPOSTA BOLLO VIRTUALE AUT.NE INT. FINANZA ROMA

16441/93 DEL 23.12.93

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.